<u>DECRETO</u> <u>ESECUTIVO</u>

COSTITUZIONE DI COMITATI DI SELEZIONE GIUDIZIARIA (JUDICIAL SCREENING COMMITTEES)

PREMESSO che ai sensi della Costituzione e delle leggi dello Stato di New York, al Governatore è affidata la responsabilità di nominare i funzionari giudiziari per le funzioni di Giudice e Presidente di tribunale della Court of Claims (Tribunale per le controversie civili con lo Stato); di designare i Giudici della Corte suprema per le funzioni di Giudice, Giudice temporaneo e Giudice Presidente della Divisione d'appello della Corte suprema; di nominare i funzionari giudiziari per coprire i posti vacanti nelle funzioni di Giudice della Corte Suprema, Giudice della Corte di contea, Giudice della Corte di omologazione dei testamenti e Giudice della Corte per la famiglia al di fuori della città di New York;

PREMESSO che una magistratura equa, imparziale, indipendente, altamente qualificata e diversificata è essenziale, per garantire la giustizia per tutti coloro che si presentano innanzi ai tribunali dello Stato di New York e per promuovere la fiducia del pubblico nell'integrità del processo giudiziario;

PREMESSO che una magistratura equa, imparziale, indipendente, altamente qualificata e diversificata si ottiene:

- 1. incoraggiando a presentare la domanda per le funzioni giudiziarie candidati altamente qualificati da ogni parte dello Stato di New York, di provenienze etnico-culturali e con esperienze diversificate;
- 2. esaminando i candidati alle funzioni giudiziarie senza tener conto delle convinzioni politiche e dell'affiliazione politica;
- 3. selezionando i funzionari giudiziari che riflettono le provenienze etnico-culturali e le esperienze diversificate dei residenti nello Stato di New York, in base alla loro integrità, indipendenza, intelligenza, capacità di giudizio, temperamento ed esperienza;

PREMESSO che è possibile assicurare meglio la massima qualità possibile delle nomine giudiziarie con l'assistenza di comitati di selezione giudiziaria diversificati, credibili, imparziali e non faziosi.

PERTANTO, io, Andrew M. Cuomo, Governatore dello Stato di New York, in virtù dell'autorità conferitami dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato di New York, con il presente atto ordino quanto segue.

A. Scopi e obblighi

1. Con il presente atto, si costituiscono Comitati di selezione giudiziaria per la valutazione delle qualificazioni di candidati alla nomina o alla designazione a incarichi giudiziari in tutto il territorio dello Stato di New York State e per indicare al Governatore persone altamente qualificate a ricoprire incarichi giudiziari.

- 2. Ciascun Comitato di selezione giudiziaria dovrà:
 - a. reclutare attivamente candidati per la nomina o la designazione a incarichi giudiziari nell'ambito della rispettiva giurisdizione. Nel reclutare i canditati, i Comitati di selezione giudiziaria si impegneranno a individuare candidati che riflettano le diverse provenienze etnico-culturali e le diverse esperienze dei cittadini dello Stato di New York;
 - b. esaminare e valutare le qualificazioni di tutti i candidati alla nomina o alla designazione. Nell'esame e nella valutazione delle qualificazioni dei candidati, ogni membro di comitato dovrà concentrare principalmente l'attenzione sulle caratteristiche di integrità, indipendenza, intelligenza, capacità di giudizio, carattere ed esperienza di ciascun candidato e non dovrà dare alcuno spazio a considerazioni legate a età, fede religiosa, colore, origine nazionale, orientamento sessuale, situazione rispetto al servizio militare, fattori di predisposizione genetica, stato civile o affiliazione a partiti politici del candidato;
 - c. indicare per la nomina o la designazione solo i candidati che, su determinazione emersa da un voto di maggioranza di tutti i membri del comitato, siano altamente qualificati per l'incarico giudiziario per il quale sono stati valutati. Nessun comitato giudicherà le qualificazioni di qualsiasi candidato se non dopo che il comitato stesso e il relativo personale avrà eseguito un'indagine completa;
 - d. preparare relazioni scritte sulle qualificazioni di ciascun candidato che abbia giudicato altamente qualificato e che proponga al Governatore. Le relazioni del Comitato saranno rese pubbliche su richiesta. Ogni altra documentazione e decisione del Comitato di selezione giudiziaria e tutte le comunicazioni al Comitato stesso in relazione al candidato resteranno riservate e non saranno divulgate a nessun'altro tranne il Governatore, il Consiglio del Governatore o loro delegati. Fatto salvo quanto sopra, le informazioni presentate a ogni Comitato di selezione giudiziaria in relazione a un nominato possono essere comunicate al Senato, ove necessario per la conferma del nominato stesso; le informazioni presentate a un Comitato di selezione giudiziaria possono essere comunicate ad altre persone od organizzazioni, se la divulgazione in questione sia necessaria in connessione a procedimenti disciplinari o sia altrimenti richiesto dalla legge.

B. Comitato di selezione giudiziaria di Stato

- 1. Con il presente atto si costituisce un Comitato di selezione giudiziaria di Stato.
- 2. Il Comitato di selezione giudiziaria di Stato si comporrà di tredici membri: due persone scelte dal Governatore; il Presidente di ciascuno dei Comitati di selezione giudiziaria di Dipartimento, costituito ai sensi della Sezione C del presente Decreto esecutivo; uno degli altri membri di ciascuno dei Comitati di selezione giudiziaria di Dipartimento, che sarà scelto dal Governatore; due persone scelte dal Presidente della Corte d'appello; una persona scelta dal Procuratore generale. Il presidente del Comitato di selezione giudiziaria di Stato sarà nominato dal Governatore che lo sceglierà all'interno dei membri del Comitato.
- 3. Il mandato di ogni membro del Comitato di selezione giudiziaria di Stato contestualmente membro di un Comitato di selezione di Dipartimento terminerà alla scadenza del mandato quale membro del Comitato di selezione di Dipartimento.
- 4. The Comitato di selezione giudiziaria di Stato avrà la competenza di esaminare le qualificazioni di candidati per la nomina agli incarichi di Giudice e Presidente di tribunale della Court of Claims e di indicare al Governatore tutte le persone che il Comitato ritiene altamente qualificate per tali incarichi giudiziari.
- 5. Nell'esercitare la facoltà di designare il Presidente di tribunale della Court of Claims ai sensi della sezione 2(6) della legge sulla Court of Claims; oppure la facoltà di nominare il Giudice della Court of Claims ai sensi della sezione 9 dell'articolo VI della Costituzione e della sezione 2(2) e 2(4) della legge sulla Court of Claims; oppure la facoltà di coprire il posto vacante del profilo di Giudice della Court of Claims ai sensi della sezione 21(b) dell'articolo VI della Costituzione, il Governatore nominerà o designerà esclusivamente persone indicate dal Comitato di selezione giudiziaria di Stato come altamente qualificate per l'incarico giudiziario per il quale si effettuerà la nomina o la designazione.
- 6. Il Comitato di selezione giudiziaria di Stato promulgherà norme e regolamentazioni appropriate per disciplinare tali procedimenti e i procedimenti dei Comitati di selezione giudiziaria di Dipartimento e di Contea costituiti dal presente Decreto. Le norme e le regolamentazioni seguiranno standard e procedure per assicurare, nella misura possibile, l'uniformità di criteri per la valutazione delle qualificazioni dei candidati alla nomina o alla designazione a incarichi giudiziari in tutto il territorio dello Stato di New York.

C. Comitati di selezione giudiziaria di Dipartimento (Departmental Judicial Screening Committees)

1. Con il presente atto, si costituisce un Comitato di selezione giudiziaria di Dipartimento in ciascun dipartimento giudiziario dello Stato di New York.

- 2. Ogni Comitato di selezione giudiziaria di Dipartimento sarà composto da tredici membri: cinque membri saranno scelti dal Governatore; due membri saranno scelte dal Presidente della Corte d'appello; due membri saranno scelti dal Procuratore generale; un membro sarà scelto dal Giudice Presidente della Divisione d'appello per il dipartimento in oggetto; un membro sarà scelto congiuntamente dal Portavoce dell'Assemblea e dal Capo dell'opposizione del Senato; un membro sarà scelto congiuntamente dal Presidente pro tempore del Senato e dal Capo dell'opposizione dell'Assemblea; un membro sarà scelto dal Presidente dell'Associazione degli avvocati dello Stato di New York. Il Presidente di ciascun Comitato di selezione di Dipartimento sarà nominato dal Governatore all'interno dei membri del Comitato. Ogni membro del Comitato sarà residente, avrà un ufficio o lavorerà nel dipartimento giudiziario in cui sarà incaricato.
- 3. Ogni Comitato di selezione giudiziaria di Dipartimento avrà la competenza di esaminare le qualificazioni di candidati per la designazione alle funzioni di Giudice, Giudice aggiunto, Giudice temporaneo e Giudice Presidente della Divisione d'appello della Corte Suprema per tale dipartimento e i candidati per la nomina alle funzioni di Giudice della Corte Suprema all'interno di tale dipartimento, nonché di indicare al Governatore tutte le persone che ritiene altamente qualificate per tali incarichi giudiziari.
- 4. Nell'esercitare la facoltà di designare il Giudice Presidente di ciascuna Divisione d'appello ai sensi della sezione 4(c) dell'articolo VI della Costituzione; oppure la facoltà di designare altri Giudici della Divisione d'appello ai sensi delle sezioni 4(c) e 4(d) dell'articolo VI della Costituzione; oppure la facoltà di designare Giudici aggiunti di qualsiasi Divisione d'appello ai sensi della sezione 4(e) dell'articolo VI della Costituzione; oppure la facoltà di coprire il posto vacante di Giudice della Corte Suprema ai sensi della sezione 21(a) dell'articolo VI della Costituzione, il Governatore nominerà o designerà esclusivamente persone indicate dal Comitato di selezione giudiziaria di Dipartimento come altamente qualificate per l'incarico giudiziario per il quale si effettuerà la nomina o la designazione.
- 5. Un candidato che sia stato indicato da un Comitato di selezione di Dipartimento come altamente qualificato per l'incarico di Giudice alla Corte Suprema oppure Giudice o Giudice aggiunto della Divisione d'appello della Corte Suprema sarà ammissibile alla nomina o alla designazione del Governatore a tali funzioni in qualsiasi dipartimento giudiziario. Fatto salvo quanto suddetto, una persona che ricopra l'incarico di Giudice della Divisione d'appello della Corte Suprema può essere designata dal Governatore nelle funzioni di Giudice aggiunto e una persona che ricopra l'incarico di Giudice aggiunto della Divisione d'appello della Corte Suprema può essere designata dal Governatore nelle funzioni di Giudice dello stesso o di un diverso dipartimento giudiziario senza l'indicazione fornita da un Comitato di selezione di Dipartimento.

D. Comitato di selezione giudiziaria di contea (County Judicial Screening Committees)

- 1. Con il presente atto si costituisce in ciascuna contea dello Stato un Comitato di selezione giudiziaria di contea, composto dai membri del Comitato di selezione giudiziaria di Dipartimento per il dipartimento in cui è ubicata la contea, con l'aggiunta di una persona che sarà residente, avrà un ufficio o lavorerà nella contea dell'incarico e che sarà scelta dall'amministratore della contea. Il Presidente del Comitato di selezione giudiziaria di Dipartimento avrà anche il ruolo di Presidente del Comitato di selezione giudiziaria di contea. Nell'accezione adottata dal presente atto, il termine "amministratore" in relazione alla contea indicherà il dirigente di contea nominato o eletto, a seconda dei casi, oppure (se tale funzione non fosse prevista), il presidente dell'organo di governo della contea; viene tuttavia previsto che, per le contee ubicata all'interno della città di New York, il termine "amministratore" in relazione alla contea indicherà il Sindaco della città di New York.
- 2. Ogni Comitato di selezione giudiziaria di contea avrà la competenza di esaminare le qualificazioni di candidati per la nomina agli incarichi di Giudice della Corte di contea, Giudice della Corte di omologazione dei testamenti e Giudice della Corte per la famiglia al di fuori della città di New York, per tale contea; inoltre avrà la competenza di indicare al Governatore tutte le persone che il Comitato ritiene altamente qualificate per tali incarichi giudiziari. Nell'esercitare la facoltà di nomina per coprire un posto vacante di Giudice della Corte di contea, Giudice della Corte per l'omologazione dei testamenti o Giudice della Corte per la famiglia al di fuori della città di New York, ai sensi della sezione 21(a) dell'articolo VI della Costituzione, il Governatore nominerà esclusivamente persone indicate dall'appropriato Comitato di selezione giudiziaria di contea come altamente qualificate per l'incarico giudiziario per il quale si effettuerà la nomina.

E. <u>Disposizioni generali</u>

- 1. Il mandato dei membri dei Comitati di selezione giudiziaria costituiti con il presente Decreto esecutivo avrà durata triennale.
- 2. Il mandato dei membri dei Comitati di selezione giudiziaria costituiti con il presente Decreto esecutivo è soggetto alle disposizioni della sezione 5 della Legge sui funzionari pubblici.
- 3. I posti vacanti nei comitati saranno coperti con le stesse modalità delle nomine iniziali e una persona nominata a ricoprire un posto vacante resterà in carica per il resto del mandato ancora non scaduto. Durante il suo mandato, nessun membro potrà essere rimosso dal Governatore senza giustificazione.

- 4. Nessun membro di Comitato di selezione giudiziaria potrà detenere incarichi giudiziari o funzioni pubbliche elette per cui riceverà retribuzioni durante il suo periodo di incarico, né potrà detenere alcun incarico nei partiti politici. Nessun membro di Comitato di selezione giudiziaria sarà ammissibile alla nomina di alcun incarico giudiziario nell'ambito della giurisdizione del Comitato di selezione giudiziaria in cui riveste l'incarico durante il periodo di incarico del membro o nell'anno successivo al termine.
- 5. I membri di Comitati di selezione giudiziaria non riceveranno alcun compenso per i loro servizi, ma avranno diritto al rimborso di tutte le spese necessarie sostenute per ottemperare ai loro obblighi. Ogni Comitato di selezione giudiziaria sarà dotato di personale retribuito a sua disposizione, in misura sufficiente a consentire al comitato l'esecuzione dei suoi compiti, che prevedono anche indagini adeguate su tutte le questioni pertinenti alle qualificazioni di candidati alla nomina di incarichi giudiziari.
- 6. Il Decreto esecutivo N. 8, emanato il 18 giugno 2008, è con il presente atto revocato e sostituito dal presente Decreto esecutivo, con decorrenza dalla data di quest'ultimo.

RESO ESECUTIVO dalla mia firma autografa e dal
Sigillo privato dello Stato nella città di
Albany, oggi addì ventisette aprile
dell'anno duemilaundici.

PER IL GOVERNATORE

Il Segretario del Governatore